

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

130^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1988

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3	«Nuova normativa sulla violenza sessuale» (939), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori:
	PRESIDENTE Pag. 3 e <i>passim</i>
	CASOLI (PSI), <i>relatore</i> 4, 27
	VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i> .. 12 e <i>passim</i>
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	* LEONE (Misto) 21, 43
Composizione 3	FILETTI (MSI-DN) 22, 49
	COCO (DC) 23
	CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.) 25, 51
DISEGNI DI LEGGE	BATTELLO (PCI) 25, 27, 48
Seguito della discussione:	SPADACCIA (Fed. Eur. Ecol.) 29, 34, 40
«Norme contro la violenza sessuale» (730), d'iniziativa della senatrice Salvato e di altre se- natrici;	MISSERVILLE (MSI-DN) 29 e <i>passim</i>
«Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona» (731), d'iniziativa della senatrice Salvato e di altre senatrici;	ONORATO (Sin. Ind.) 35
«Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale» (924), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri se- natori;	SALVATO (PCI) 37
	* POLLICE (Misto-DP) 39
	ACONE (PSI) 39, 48
	* BOATO (Fed. Eur. Ecol.) 41, 48
	RUFFINO (DC) 45
	COVI (PRI) 47
	* GALLO (DC) 50, 51

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discor-
so non è stato restituito corretto dall'oratore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale, è inserito il seguente:

“Art. 609-ter. - (*Aggravanti specifiche*). - La pena è della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) con uso di armi;
- 2) da persona travisata;
- 3) ponendo intenzionalmente la persona offesa in stato di incapacità di volere o di agire mediante l'uso di sostanze stupefacenti o alcooliche o di qualsiasi altro mezzo”».

3.1

MANCINO, GALLO, COCO, PINTO, VITALONE, DE
GIUSEPPE, DI LEMBO, VENTURI, RUFFINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 609-ter - (*Aggravanti specifiche*) La pena è della reclusione da tre a dieci anni quando ricorre una delle seguenti circostanze:

- 1) il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci;
- 2) il fatto è commesso con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti”».

3.2

FILETTI, MISSERVILLE, MOLTISANTI

Prima di passare all'illustrazione di questi emendamenti, vorrei rivolgere una preghiera a tutti i colleghi. In queste condizioni non solo chi illustra gli emendamenti, ma anche il Governo e la Presidenza sono posti in seria difficoltà. I colleghi quindi che intendono rimanere in Aula - ed io spero che siano tutti - sono invitati a prendere posto, a seguire gli interventi, a leggere, scrivere o comunque a non parlare ad alta voce.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti all'articolo 3.

RUFFINO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, nell'illustrare gli emendamenti da noi presentati all'articolo 3 farò una brevissima riflessione. Il Gruppo della Democrazia cristiana propone all'attenzione e mi auguro all'approvazione del Senato quattro ipotesi di aggravanti specifiche che è giusto vengano sottolineate con una maggiore gravità di pena proprio per i mezzi usati dal colpevole nella consumazione del reato.

Mi rendo conto del valore delle osservazioni fatte poco fa dal presidente Leone e delle sue perplessità per aver unificato i reati relativi ad atti di libidine violenta con il reato di violenza sessuale; sono osservazioni che, come sempre, hanno di certo un loro pregio. Ormai però il Senato ha approvato questa norma nonchè la riduzione da due a otto anni della pena che per gli atti di violenza era prevista dal codice vigente in tre e dieci anni. Il Gruppo della Democrazia Cristiana per quattro aggravanti specifiche, individuate negli emendamenti 3.1 e 3.1/1, ha ritenuto però giusto ed opportuno sottoporre alla vostra attenzione la necessità che la pena venga irrogata e modulata dal giudice nella misura da tre a dieci anni. Le quattro aggravanti che sottoponiamo al vostro esame sono l'uso di armi, la persona

travisata, il porre intenzionalmente la persona offesa in stato di incapacità di volere o di agire mediante l'uso di sostanze stupefacenti o alcoliche o di qualsiasi altro mezzo nonchè - è quanto previsto dall'emendamento 3.1/1, cui ho aggiunto la mia firma - quella in danno di persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale. Abbiamo voluto introdurre quest'ultima fattispecie aggravante perchè pensiamo che non si debbano chiudere gli occhi di fronte alla realtà, in quanto esistono situazioni concernenti persone in stato di detenzione o di sequestro verso le quali si usa violenza e per le quali è giusto che il giudice abbia la possibilità di modulare la pena, ma partendo da un minimo di tre anni fino ad un massimo di dieci.

È questa la sostanza, la natura ed il contenuto degli emendamenti che sottoponiamo all'attenzione e, mi auguro, all'approvazione dei colleghi.

MISSERVILLE. Signor Presidente, dopo la reiezione dell'emendamento da noi presentato all'articolo 2, evidentemente l'emendamento 3.2 ha uno scarso valore sistematico, comunque lo illustro ugualmente perchè, nell'ottica dell'emendamento proposto dal Governo e poi fatto proprio dal Gruppo socialista, il nostro emendamento ha una sua logica.

Esso prevede l'aumento dei minimi e dei massimi edittali della pena nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni dieci di età. Ci sarà evidentemente una grossa battaglia dal punto di vista dialettico e dal punto di vista logico in ordine alla violenza carnale presunta, però è fuori dubbio che la violenza carnale deve ritenersi presunta quando il soggetto passivo abbia meno di dieci anni. È altrettanto fuori di dubbio che debba effettuarsi una graduazione della pena a seconda dell'età del soggetto passivo. Noi potremmo trovarci di fronte, infatti, ad un minore infraquattordicenne per pochi giorni o per pochi mesi e ad un minore che invece abbia un'età tale, come quella che abbiamo previsto nell'emendamento 3.2, da rendere il fatto obiettivamente più ripugnante ed allarmante per la coscienza sociale.

Abbiamo previsto un aumento di pena, con il ripristino della previsione «da tre a dieci anni», nei casi in cui la violenza sia esercitata su persona che non abbia compiuto i dieci anni. Non ci vuole grande eloquenza, nè bisogna usare molte parole per illustrare la logica dell'emendamento da noi proposto; esso riguarda soprattutto quei casi che destano nell'opinione pubblica un sentimento di repulsione e nella coscienza sociale un allarme particolare. C'è stato gentilmente fornito dal Servizio studi un dato statistico preoccupante, relativo soprattutto all'aumento dei reati sessuali a danno di bambini addirittura al di sotto dei dieci anni. Poichè questi fatti appaiono di per sè moralmente ingiustificabili e dal punto di vista politico-criminale tali da destare un allarme ed un turbamento profondo nella società, riteniamo che debba esservi una previsione di aumento della pena quando il soggetto passivo non abbia oltrepassato quel limite di età.

Allo stesso modo, signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, riteniamo che il fatto commesso con l'uso di armi o di sostanze stupefacenti sia egualmente allarmante e meriti una previsione di pena maggiore.

L'uso delle sostanze stupefacenti prevede la commistione nella stessa attività, nella stessa condotta criminosa di un elemento quale quello della violenza sessuale con quello altrettanto criminoso della disponibilità di sostanze stupefacenti; l'ulteriore allarme sociale ci induce a proporre un